



**COMUNE DI ARDEA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 10 del 31-01-2023

**OGGETTO:** RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 209 DEL 2022 - CHIARIMENTI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **12:40**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:

<b>N</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	CREMONINI MAURIZIO	SINDACO	Presente
2	ESTERO LUCIA ANNA	ASSESSORE	Presente
3	FELICI VERONICA	ASSESSORE	Assente
4	ORAKIAN MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
5	CENTORE SIMONE	ASSESSORE	Presente
6	QUARTUCCIO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
7	BARDI FULVIO	ASSESSORE	Presente
8	LUDOVICI LUANA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1

Assume la Presidenza il MAURIZIO CREMONINI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Premesso che:**

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09.06.2020 è stato approvato il “  
*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)*”

DI CUI AI COMMI 738 – 783 DELL'ART. 1 LEGGE N. 160/2019.;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.04.2022 sono state approvate le *Aliquote IMU 2022*;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2020 è stato approvato il “*NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI*”
- Con la sentenza n. 209 del 2022, la Corte Costituzionale ha, di fatto, completamente riscritto la disciplina dell'IMU per l'abitazione principale, e dopo aver rilevato sostanzialmente il contrasto della disciplina vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, la Corte ha proceduto a dichiarare l'illegittimità di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale e a “riscriverla” in maniera costituzionalmente orientata.

**Dato atto** che nel dispositivo della sentenza, la Corte interviene dichiarando:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «*[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*», anziché disporre: «*[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*»;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: «*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*», anziché disporre: «*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*»;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, nella parte in cui si stabilisce: «*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare*».

**Dato atto altresì** che in materia di IMU, la definizione di abitazione principale incisa dalla Corte Costituzionale è contenuta:

- nell'art. 13 co. 2 del dl 201/2011 (come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 co. 5 lett . a) del dl 2 marzo 2012, n. 16);
- a partire dal 1° gennaio 2020, nell'art. 1 co. 741 lett. b) della legge 160/2019 (poi modificato, con vigenza dal 1° gennaio 2022, dall'art. 5-decies del dl 146/2021).

**Considerato** che entrambe le disposizioni richiedono, per il riscontro della qualifica, la compresenza sia del requisito “formale” della residenza anagrafica, riscontrabile verificando l'iscrizione presso il registro dell'Anagrafe del Comune, sia del requisito “fattuale” della dimora abituale, afferente alla circostanza che l'immobile sia effettivamente utilizzato come abitazione per la maggior parte dell'anno; Tali disposizioni, nella versione *ante* sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, prescrivevano la presenza del doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica non solo in capo al possessore dell'immobile/contribuente, **ma anche in capo ai componenti del nucleo familiare** del possessore;

**Vista** la nota di chiarimenti dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 23.12.2022 “*La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 e la ridefinizione della disciplina dell'abitazione principale. Effetti per i Comuni*” che ha l'obiettivo di fornire possibili soluzioni di orientamento nei rapporti tra Comuni e contribuenti, con particolare riguardo sia alla gestione delle

eventuali richieste di rimborso a valere sull'imposta assolta in autoliquidazione, nonché a seguito di ravvedimento operoso, e sia al caso degli avvisi di accertamento (divenuti definitivi o meno) e delle liti giudiziarie pendenti;

**Dato atto** che l'IFEL nella menzionata nota della Corte Costituzionale sta quindi ponendo i Comuni dinanzi alla necessità di dover operare delle scelte, derivanti dalla nuova disciplina IMU sull'abitazione principale che scaturisce dalla sentenza n.209/2022, da adattare caso per caso ai rimborsi richiesti dai contribuenti, anche in relazione alla tipologia di versamento effettuato e agli strumenti attualmente a disposizione degli enti per effettuare i controlli.

**Dato atto altresì** che le casistiche enunciate dall'IFEL nella nota del 23.12.2022 sono le seguenti:

- **Versamenti spontanei**: la necessità di dar corso alle eventuali istanze di rimborso presentate entro i cinque anni dal versamento, determina per le amministrazioni comunali il compito di verificare l'effettività della condizione posta a base del preteso rimborso. *L'istanza di rimborso, che dovrà essere presentata dai contribuenti, dovrà pertanto essere adeguatamente documentata al fine di dimostrare che effettivamente l'immobile individuato costituisce la dimora abituale del richiedente*. A titolo di esempio potranno essere presentati:
  - i consumi effettivi delle utenze luce acqua e gas delle annualità per cui si chiede il rimborso;
  - la scelta del medico di famiglia del luogo dove è sito l'immobile;
  - l'iscrizione alle scuole/istituti di istruzione del luogo dove è sito l'immobile o nelle sue immediate e ragionevoli vicinanze nel caso di presenza di figli;
  - la dichiarazione Tari o tariffa corrispettiva.

Pertanto, si ritiene che il diritto al rimborso non potrà essere legittimato dalla semplice dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'IMU, peraltro agevolmente verificabile dal Comune stesso, ma dovrà essere corroborato dalla prova della *sussistenza del requisito della dimora abituale*. Risulta pacifico, al riguardo, che nell'ambito dei rimborsi *l'onere della prova incomba sul contribuente stesso*.

- **Avvisi di accertamento non definitivi**: è del tutto indubbia la possibilità e l'opportunità per il Comune di procedere in via di autotutela, su istanza di parte, o d'ufficio, all'annullamento degli atti emessi e notificati ed eventualmente al rimborso nel caso in cui il destinatario dell'avviso abbia proceduto al pagamento.
- **Accertamento divenuti definitivi**: è opportuno fare alcune considerazioni:
  - Nel caso di avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, *il rimborso non è dovuto e il Comune non può disporlo*.
  - Nel caso di avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di pagamento o di mancata impugnativa, l'Amministrazione dovrà valutare, oltre ai motivi di equità sopra esposti, l'effettivo diritto al rimborso dei richiedenti sulla base della dimostrazione che l'immobile di riferimento è effettivamente dimora abituale.
- **"Gestione" delle liti giudiziarie pendenti**: nel caso di liti giudiziarie aventi ad oggetto il disconoscimento, da parte del Comune, della qualifica di abitazione principale dell'immobile del possessore per la presenza di un componente del suo nucleo familiare con dimora abituale e/o residenza anagrafica stabilita in un immobile differente, **il giudice è tenuto ad applicare d'ufficio la disciplina risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale, e dunque a riconoscere le esenzioni/agevolazioni (annullando l'atto impositivo impugnato)**. Appare pertanto opportuno, nell'ottica di un minor aggravio per contribuenti e Comuni, procedere, da parte delle amministrazioni interessate, all'annullamento in autotutela degli atti impugnati ed al deposito di un'istanza di estinzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite motivata in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale, e dunque del mutato quadro normativo.

**Visto** che l'articolo 19 del "Nuovo regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali" stabilisce

che:

1. Al rimborso o alla compensazione di somme effettivamente versate e risultate non dovute provvede su richiesta dell'interessato, entro 180 giorni dalla stessa, il Funzionario Responsabile del Tributo o il Responsabile dell'Ufficio in caso di entrate non tributarie.

2. A norma dell'Art. 23, del D.lgs. n. 472/97, nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'Ente, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o irrogazione della sanzione, o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.

3. Il Comune dispone il rimborso delle somme spettanti ai contribuenti a norma del precedente comma, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto, nonché previa verifica circa il regolare versamento di tutti gli importi dovuti all'ente per imposte, tributi, tasse, anche relativi agli anni pregressi.

4. Rispetto alle somme versate in eccesso dal contribuente, è possibile provvedere alla compensazione con gli importi dovuti per le annualità successive ovvero per annualità pregresse, accertate e non, purché la presentazione della relativa istanza da parte del contribuente pervenga entro i termini prescrizionali.

**Ritenuto** necessario adeguarsi alle linee indicate da IFEL nella nota del 23.12.2022 "La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 e la ridefinizione della disciplina dell'abitazione principale. Effetti per i Comuni";

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il Nuovo Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali;

il Regolamento della nuova IMU;

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.;

la Legge 160/2019;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

### DELIBERA

1. Di adeguare le procedure per il rimborso dell'IMU per abitazione principale, a seguito di istanze di rimborso presentate dai contribuenti, sulla base delle linee guida indicate da IFEL nella nota del 23.12.2022 "La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 e la ridefinizione della disciplina dell'abitazione principale. Effetti per i Comuni" di seguito riportate:

- **Versamenti spontanei:** la necessità di dar corso alle eventuali istanze di rimborso presentate entro i cinque anni dal versamento, determina per le amministrazioni comunali il compito di verificare l'effettività della condizione posta a base del preteso rimborso. *L'istanza di rimborso, che dovrà essere presentata dai contribuenti, dovrà pertanto essere adeguatamente documentata al fine di dimostrare che effettivamente l'immobile individuato costituisce la dimora abituale del richiedente.* A titolo di esempio potranno essere presentati:

- i consumi effettivi delle utenze luce acqua e gas delle annualità per cui si chiede il rimborso;
- la scelta del medico di famiglia del luogo dove è sito l'immobile;
- l'iscrizione alle scuole/istituti di istruzione del luogo dove è sito l'immobile o nelle sue immediate e ragionevoli vicinanze nel caso di presenza di figli;
- la dichiarazione Tari o tariffa corrispettiva.

Pertanto, si ritiene che il diritto al rimborso non potrà essere legittimato dalla semplice dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'IMU, peraltro agevolmente verificabile dal Comune stesso, ma dovrà essere corroborato dalla prova della *sussistenza del requisito della dimora abituale*. Risulta pacifico, al riguardo, che nell'ambito dei rimborsi *l'onere della prova incomba sul contribuente stesso*.

- **Avvisi di accertamento non definitivi**: è del tutto indubbia la possibilità e l'opportunità per il Comune di procedere in via di autotutela, su istanza di parte, o d'ufficio, all'annullamento degli atti emessi e notificati ed eventualmente al rimborso nel caso in cui il destinatario dell'avviso abbia proceduto al pagamento.
  - **Accertamento divenuti definitivi**: è opportuno fare alcune considerazioni:
    - Nel caso di avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, ***il rimborso non è dovuto e il Comune non può disporlo.***
    - Nel caso di avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di pagamento o di mancata impugnativa, l'Amministrazione dovrà valutare, oltre ai motivi di equità sopra esposti, l'effettivo diritto al rimborso dei richiedenti sulla base della dimostrazione che l'immobile di riferimento è effettivamente dimora abituale.
    - **"Gestione" delle liti giudiziarie pendenti**: nel caso di liti giudiziarie aventi ad oggetto il disconoscimento, da parte del Comune, della qualifica di abitazione principale dell'immobile del possessore per la presenza di un componente del suo nucleo familiare con dimora abituale e/o residenza anagrafica stabilita in un immobile differente, **il giudice è tenuto ad applicare d'ufficio la disciplina risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale, e dunque a riconoscere le esenzioni/agevolazioni (annullando l'atto impositivo impugnato)**. Appare pertanto opportuno, nell'ottica di un minor aggravio per contribuenti e Comuni, procedere, da parte delle amministrazioni interessate, all'annullamento in autotutela degli atti impugnati ed al deposito di un'istanza di estinzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite motivata in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale, e dunque del mutato quadro normativo.
2. Di approvare il modello di "*Richiesta di Rimborso IMU – Abitazione Principale*" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
  3. Di trasmettere la presente deliberazione:
    - a. alla Società Municipia Spa;
    - b. all'Ufficio Tributi
  4. Di dare la prevista pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nella pagina istituzionale dell'Ente sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Successivamente, stante l'urgenza

## LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime, espressa nei modi di legge

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 31-01-2023

**IL DIRIGENTE**  
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 31-01-2023

**IL DIRIGENTE**  
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

**IL SINDACO**  
MAURIZIO CREMONINI

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;

| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005